

LE LEGGI DI
HAMMURABI RE DI
BABILONIA (a. 2285-2242 a.c.)



INFORMAZIONI

Questo testo è stato scaricato dal sito stefanodurso.altervista.org ed è distribuito sotto licenza "Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5"

Edizione di riferimento:

Titolo: Le leggi di Hammurabi re di Babilonia : (a. 2285-2242 a.C.) / con prefazione e note di Pietro Bonfante

Pubblicazione: Milano : Società Editrice Libreria, 1903

Descrizione fisica: VIII, 46 p., [1] c. di tav. : ill. ; 24 cm.

Titolo uniforme: Codice di Hammurabi

Nomi correlati: Bonfante, Pietro (prefazione e note)

Versione del testo: 1.0 del 03 agosto 2012

Versione epub di: Stefano D'Urso

LE
LEGGI DI HAMMURABI
RE DI BABILONIA
(a. 2285-2242 a. C.)

CON PRAFAZIONE E NOTE
DEL
Prof. PIETRO BONFANTE

INTRODUZIONE

È questo il codice di gran lunga il più antico tra i codici primitivi dell'umanità. Le XII Tavole, su cui si addensa pure tanta oscurità da giustificare le più audaci negative di dotti odierni (Pais, Lambert) sull'autenticità legislativa, sono circa due millennii posteriori; il che vuol dire che pel romano dell'epoca delle XII Tavole, il codice di Babilonia or ora tornato alla luce era precisamente tanto remoto nel tempo, quanto, non dico pel romano dell'epoca degli Antonini o pel greco dell'epoca di Giustiniano, ma per noi moderni sono remote le XII Tavole; e come noi in questo intervallo che ci separa dalle XII Tavole collochiamo due o più civiltà, altrettante avrebbe potuto collocarne tra il codice delle XII Tavole e il codice di Hammurabi quell'antico romano, se fosse stato più civile e istruito del passato del mondo.

Di un millennio almeno, sono più recenti gli altri Codici dell'evo antico: la legge di Manu (XI secolo, secondo i moderni indianisti), il Codice della Cina (XI secolo), la leggendaria legislazione di Licurgo (VIII secolo), le leggi di Zaleuco, Caronda, Dracone, Solone (VII secolo), la legge di Gortina recentemente scoperta (V secolo): soltanto la legge di Mosè sarebbe non più di cinque secoli posteriore.

Nondimeno questa legge di Hammurabi non è primitiva se non per la data. Essa ci offre dinanzi una matura e splendida civiltà, di fronte alla quale il tipo arcaico delle XII Tavole risalta ancora più vivo. Il regolamento della proprietà privata, la gerarchia economico-sociale e feudale,

l'ampio ed equo ordinamento del credito (mutui di grano e denaro, depositi, rapporti tra grandi capitalisti, banchieri o commercianti, e piccoli trafficanti o commessi), l'ordinamento professionale, il regime assai complesso e sorprendente dei rapporti familiari e dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in cui la donna campeggia come forse in veruna altra legislazione orientale, la serie e il trattamento de' reati e delle pene, tutto rivela una società ordinata, culta, fiorente di arti e degli agi della civiltà.

Questo codice lumeggia, a nostro avviso, un'antitesi fondamentale, troppo spesso negletta e causa di erronei apprezzamenti in senso diverso, tra il mondo orientale e l'occidentale: l'antitesi tra i rapporti economici ed etici. Se talvolta ci conviene stupire ed umiliarci dinanzi a questo mondo orientale, ciò accade pel lato economico, per la parte materiale della vita. In quanto concerne le relazioni etiche, nonostante il valore dei concetti religiosi, che pure non ci sono certamente stranieri, esse eccitano spesso in noi una tale ripugnanza, che giunge fino a disgusto: e così avviene che lo stesso popolo noi lo giudichiamo ora civile, ora barbaro, mentre viceversa, nel confronto, ora esaltiamo, ora abbassiamo la civiltà dei nostri antichi padri. L'osservazione non è certo atta convalidare alcune moderne teorie sulla dipendenza assoluta dei concetti etici dai rapporti economici.

Notiamo in particolare alcune caratteristiche schiettamente orientali che spiccano in questo codice, specialmente in antitesi al tipo giuridico latino: il carattere pubblico di certe condizioni e professioni – principalmente dei *tamkar*, commercianti o banchieri – la rigidità delle professioni e delle mercedi e il gran lusso di scritture. La

scrittura suggella tutto: contratti di matrimonio, obbligazioni, quitanze, donazioni, sentenze, e tutto è radicalmente nullo, senza l'uso di scritture. (Cfr. per es. art. 105, 128).

Il codice è civile e criminale. Singolare è che manchi per l'appunto la parte processuale, mentre è assioma tra gli studiosi del diritto comparato che i codici primitivi sono essenzialmente codici di procedura. Solo in relazione a norme di diritto materiale si hanno enunciati e notizie circa la parte meno formale della procedura, cioè le prove – scritture, testimonii, giuramento delle parti nel nome di Dio, che fa prova assoluta, ordalie, che in un paese di grandi fiumi consistono nel gittare in acqua la persona incolpata – le sentenze e la procedura esecutiva (sulla persona). Ma la stessa parola che dovrebbe significare giudice o assessore del giudice è oscura, e sembra, per lo meno nella maggior parte dei casi, avere il senso di testimonio.

Non minore sorpresa può eccitare l'assenza assoluta di precetti sacrali o religiosi, e questo, benché siano pur così interessanti i rapporti col testo biblico. È un codice puramente di *ius*, per usare i termini del nostro linguaggio; il *ius divinum* o il *fas* esula totalmente da questa legge di Hammurabi.

Degno di nota è anche il rigore con cui la forma del pensiero legislativo, proposizione ipotetica e sanzione imperativa, è costantemente serbata in tutto il corpo della legge. Con la protasi – il fatto – si apre ciascun articolo, e con l'apodosi – la sanzione – si chiude. L'ipotesi legislativa è sempre un fatto concreto e specifico.

Il testo presente è anche, a detta dell'illustre assiriologo tedesco Hugo Winckler, il documento più importante della

civiltà babilonese che a noi sia pervenuto.

La scoperta di questa legge è frutto delle esplorazioni eseguite a Susa, l'antica Persepoli, in Elam dalla missione archeologica inviata dal governo francese in Persia sotto la direzione di J. Morgan.

Il documento è un cilindro di pietra (diorite nera), alto 2 metri e 25 centimetri. Su di una delle faccie è figurato in bassorilievo il re Hammurabi, che riceve la sua legge da Shamash, il Dio del sole: ritto il re, davanti al Dio, scrive sotto la sua dettatura. Seguono su questo stesso verso sessanta colonne di scrittura cuneiforme di 1114 linee. Altre cinque colonne v'erano, ma sono ora cancellate. Sul lato opposto sono trentotto colonne con 2524 linee di scrittura. Settecento linee sono dedicate dal re a dichiarare i suoi titoli, a vantare le sue glorie, la sua cura per i sudditi, la sua pietà per gli Dei, sotto la cui sanzione è con grandi parole collocata questa legge, l'estensione dei suoi domini. Il resto contiene la legge che, tenendo conto della lacuna valutata in trentacinque articoli, rappresenta duecento ottantadue articoli di legge.

Hammurabi, una delle figure più salienti tra i re di Babilonia, appartiene al terzo millennio innanzi all'era volgare, ed è collocato circa il 2300 a. C.; è l'epoca della migrazione di Abramo dal paese di Ur in Caldea, e l'antico patriarca, secondo la Bibbia (Gen. XIV, I), è messo in rapporto con Hammurabi (nella Bibbia Amraphael) e trionfa su di lui. I suoi domini si estendevano dalle rive del Tigri e dell'Eufrate alle coste del Mediterraneo: su tutte queste terre si estese pure l'impero del suo codice, e die' forma ai concetti fondamentali del diritto e dell'ordine sociale fra i popoli semiti. Duemila anni appresso esso era ancora studiato in

Assiria e a Babilonia: appare quindi noto agli Ebrei prima e dopo l'esilio.

Il documento fu portato a Susa da un conquistatore elamitico, (forse Sutruk-nak-hunta?) il quale meditava di incidervi una leggenda commemorativa delle proprie gesta, e all'uopo cancellò le prime colonne di scrittura, che ora ci mancano. Ma dopo che la pietra fu così preparata, la nuova iscrizione non venne eseguita. In un periodo di tempo brevissimo, il padre SCHEIL, professore all'*Ecole des Hautes études*, ha trascritto, tradotto, pubblicato il testo, che ora costituisce col titolo *Textes élamites-sémitiques*, serie II, il IV volume delle *Mémoires de la délégation en Perse* (Paris, Leroux, 1902): l'originale è riprodotto in fotoincisione, dimodoché lo studioso può verificare parola per parola la lettura dei caratteri data dallo Scheil. Alla traduzione alquanto libera del padre Scheil seguirono due traduzioni più letterali del Winckler (Leipzig 3.^a ediz. 1903) in tedesco e del Johns (Edinburgh 1903) in inglese. Esse divergono in varii punti tra di loro, e tutto non è ancora chiaro. Attendendo che anche in Italia un assiriologo ci dia la sua indipendente interpretazione, abbiamo creduto di compilare il presente testo italiano, attenendoci alle più letterali interpretazioni e scegliendo nel dubbio quel senso delle parole che ci sembrava più adatto.

Gli articoli della legge sono disposti senza alcun ordine; per facilitare la comprensione dell'insieme e il riscontro, ci è parso opportuno di distinguere il testo con varie rubriche, secondoché da un ordine più o meno analogo e abbastanza complesso di materie si passa ad un altro.

Dai richiami di diritto comparato, dopo una certa esitazione, ci siamo astenuti: visto che, quando non si

proceda ad un esame organico degli istituti, la comparazione riesce troppo spesso insipida, talvolta pericolosa: non ci parve tuttavia di dover omettere i più evidenti e sorprendenti riscontri colla legge mosaica.

Degni di menzione, lasciando da parte i numerosi cenni, sono i seguenti studi su questa legge: del DARESTE, pubblicato nel *Journal des Savants*, 1902 (ottobre-novembre), pag. 517 e 586, e riportato nella *Nouvelle Revue historique*, 1903 pag. 5-35; del MENZINI sulla parte commerciale nella *Rivista di diritto commerciale* 1903 e sulla parte criminale nella *Rivista penale* del mese di giugno: quest'ultimo, che ci pare il più importante, edito quasi a un tempo colla presente versione.

Editi pure di recente sono gli scritti di SCHMERSAHL, JEREMIAS (*Johannes Moses und Hammurabi*) e COHN. Sono ampi studi dell'*assirologo* PEISER e del KOHLER in preparazione.

I. – Incantesimi, giudizio di Dio, falsa testimonianza, prevaricazione di giudici.

1. Se alcuno (*mar ameli*, uomo libero) accusa un altro, gl'imputa un incantesimo, ma non può darne la prova, colui che ha accusato dovrà essere ucciso¹.

2. Se alcuno avanza una imputazione d'incantesimo contro di un altro e non la può provare², e colui contro il quale l'imputazione d'incantesimo è avanzata³, va al fiume, salta nel fiume, se il fiume lo afferra, colui che ha accusato⁴ dovrà ricevere in possesso la sua casa. Ma se il fiume lo dimostra innocente ed egli rimane illeso, colui che ha avanzata l'imputazione dovrà essere ucciso, colui che è saltato nel fiume dovrà ricevere in possesso la casa del suo accusatore⁵. (Cfr. anche art. 132).

3. Se alcuno in un processo si presenta come testimoniaio a carico, e non prova ciò che egli ha detto⁶, se è «processo

¹ JOHNS, come WINKLER, 1.^a ediz., riferisce l'articolo all'incantatore e alla sua pena.

² Gitta un incantesimo... e non si giustifica (JOHNS).

³ L'incantesimo è gittato (JOHNS).

⁴ Tessuto l'incantesimo (JOHNS). E così appresso.

⁵ Del suo incantatore (di colui che ha tessuto l'incanto) (JOHNS).

⁶ Emette minacce contro i *testimoni* e non prova la parola che ha detta (JOHNS). WILKEN, 1.^a ediz., riferiva il testo ad accuse maligne contro gli anziani, davanti a cui segue il giudizio: anche in seguito egli

per la vita», quegli dovrà essere ucciso.

4. Se alcuno si presenta come testimonio⁷ per grano e danaro, dovrà sopportare la pena comminata nel processo.

5. Se un giudice conduce un processo ed emette una decisione e redige per iscritto la sentenza, se più tardi il suo processo si dimostra errato⁸ e quel giudice nel processo che egli ha condotto è convinto di esser cagione dell'errore, egli dovrà allora pagare dodici volte la pena⁹ che in quel processo era stabilita, e si dovrà pubblicamente cacciarlo dal suo seggio di giudice, né dovrà egli tornarvi per sedere di nuovo come giudice in un processo.

interpreta quasi sempre gli astanti come gli anziani della città, assessori del giudice (Beisitzer), SCHEIL e JOHNS come testimoni. Secondo l'etimologia e gl'ideogrammi *sibu* allude veramente all'anzianità (J. JEREMIAS).

⁷ Offre grano o danaro ai testimoni (JOHNS).

⁸ Se in seguito egli altera il suo giudizio (JOHNS). Sopprime (SCHEIL). E conforme appresso.

⁹ Secondo il WILCKEN «la pena dell'impugnativa», cioè la pena stabilita per la ingiustificata impugnativa della cosa giudicata.

II. – Reati di furto e di rapina, rivendicazione di mobili.

6. Se alcuno invola beni del Dio o della corte (*ekal*) dovrà essere ucciso; anche chi ha ricevuto da lui la cosa furtiva dovrà essere ucciso.

7. Se alcuno senza testimoni o contratto compera o riceve in deposito oro o argento, o uno schiavo o una schiava, o un bue o una pecora o un asino o altro da un figlio altrui o da uno schiavo, è considerato come un ladro ed ucciso.

8. Se alcuno ruba un bue o una pecora o un asino o un porco o un battello, se la cosa appartiene al Dio o alla corte, egli dovrà dare trenta volte tanto, se appartiene ad un liberto (*mar banu*)¹⁰, dovrà dare dieci volte tanto; se il ladro non ha nulla da dare, dovrà essere ucciso.

9. Se alcuno, a cui è andato perduto un oggetto, lo trova presso di un altro, se colui presso il quale l'oggetto perduto è ritrovato, dice: «un venditore me lo ha venduto, avanti a testimoni io l'ho pagato» e il proprietario dell'oggetto

¹⁰ Un nobile (SCHEIL). Un povero (JOHNS). E così sempre in seguito. Però il WILCKEN suppone che i *mar banu* fossero in origine liberti della Corte e rappresentino così la nobiltà. ZIMMERN (così J. JEREMIAS) legge l'ideogramma: *muskenu*, ebr. *misken*, arab. *meskin*, ital. *meschino*.

perduto dice: «io porterò testimoni che conoscono la mia cosa perduta», il compratore dovrà portare il venditore che gli ha venduto l'oggetto coi testimoni avanti a cui l'ha comperato, e il proprietario dell'oggetto perduto dovrà portare i testimoni che conoscono l'oggetto perduto. Il giudice dovrà esaminare le loro deposizioni, i testimoni avanti a cui il prezzo è stato pagato, e i testimoni che conoscono l'oggetto perduto devono attestare avanti a Dio di riconoscerlo. Il venditore è allora un ladro e viene ucciso, il proprietario dell'oggetto perduto lo riprende, il compratore consegue dalla casa del venditore il danaro che ha pagato.

10. Se il compratore non presenta il venditore e i testimoni avanti a cui egli ha comperato, ma il proprietario dell'oggetto perduto presenta un testimonio che riconosce l'oggetto, allora il compratore è il ladro e viene ucciso. Il proprietario riprende l'oggetto perduto.

11. Se il proprietario dell'oggetto perduto non presenta un testimonio che lo riconosce, egli è un malvagio ed ha calunniato; egli viene ucciso.

12. Se il venditore è morto, il compratore dovrà ricevere dalla casa del venditore il quintuplo¹¹.

13. Se i testimoni del venditore non sono presenti, il giudice dovrà fissargli un termine di sei mesi; se in sei mesi i suoi testimoni non compaiono, egli è un malvagio e sopporta la pena di questo processo.

14. Se alcuno ruba il figlio impubere di un altro, egli è ucciso.

¹¹ Cinque volte la pena dell'impugnativa (WILCKEN).

15. Se alcuno invola per la porta della città uno schiavo della corte o una schiava della corte, o uno schiavo di un liberto o una schiava di un liberto dovrà essere ucciso.

16. Se alcuno ricetta nella sua casa uno schiavo o una schiava in fuga della corte o di un liberto, e dietro proclamazione pubblica del maggiordomo (*nagiru*) non li produce, il padrone della casa dovrà essere ucciso.

17. Se alcuno arresta in aperta campagna uno schiavo o una schiava fuggiti e li riconduce al padrone, il padrone dello schiavo dovrà dargli due sicli.

18. Se quello schiavo non nomina il suo padrone, egli deve portarlo a palazzo (*ekal*); fatta ogni disamina, si dovrà ricondurlo al suo padrone.

19. Se egli trattiene quello schiavo nella sua casa e in seguito si scopre lo schiavo presso di lui, egli dovrà essere ucciso.

20. Se lo schiavo fugge a colui che lo ha preso, egli dovrà giurare nel nome di Dio al padrone dello schiavo e andare assolto.

21. Se alcuno fa un foro (irrompe) in una casa, dovrà avanti a quel foro essere ucciso e seppellito.

22. Se alcuno commette rapina ed è preso, egli è ucciso.

23. Se il brigante non è preso, il depredatao dovrà avanti a Dio reclamare tutto ciò che gli è stato rubato; allora il villaggio e il governatore nella cui terra e circoscrizione la rapina ebbe luogo debbono risarcirgli i beni rubati per quanto andò perduto.

24. Se erano persone, il villaggio e il governatore dovranno pagare una mina ai parenti¹².

25. Se nella casa di alcuno scoppia un incendio, e taluno che viene a spegnere gitta l'occhio suo sulla proprietà del padrone di casa, e prende la proprietà del padrone di casa, egli dovrà essere gittato nello stesso fuoco.

¹² Den anghöringen (WILCKEN). To his people (JOHNS).

III. – Diritti e doveri degli ufficiali, dei gregari e dei vassalli in genere, ordinamento del beneficio.

26. Se un ufficiale¹³ od un gregario, il quale è stato chiamato sotto le armi per andare sul cammino del re, non va, e assolda un mercenario, e il suo cambio parte, l'ufficiale o il gregario dovrà essere ucciso, colui che l'avrà sostituito dovrà prendere possesso della sua casa.

27. Se un ufficiale o un gregario è stato fatto prigioniero nella sventura del re¹⁴, e in seguito il suo campo e il suo orto è stato dato ad un altro, e questi lo assume, se ritorna a raggiungere il suo villaggio, gli si dovrà restituire il suo campo e l'orto, ed egli dovrà riprenderlo.

28. Se un ufficiale o un gregario è stato fatto prigioniero nella sventura del re, se di poi il suo figlio può esserne investito, gli si dovrà dare il campo e l'orto, ed egli dovrà assumere il beneficio (*ilku*)¹⁵ di suo padre.

29. Se il figlio è ancora fanciullo e non può esserne investito, un terzo del campo e dell'orto dovrà essere dato alla madre, e questa dovrà sostenerlo.

¹³ Un capo (Hauptmann). Così WILCKEN, il quale intende un capo del villaggio. Nel testo: *rid sabe*, alla lettera: duce di guerrieri.

¹⁴ È stato distaccato a guardia delle fortezze del re (SCHEIL, JOHNS). E così appresso.

¹⁵ Lehn (WILKEN). Business (JOHNS). E così appresso.

30. Se un ufficiale o un gregario trascura e abbandona il suo campo, l'orto e la casa invece di goderli¹⁶, e un altro prende possesso del suo campo, dell'orto e della casa; se egli ritorna e pretende il suo campo, l'orto e la casa, non gli dovranno esser dati, colui che ne ha preso possesso e li ha goduti, dovrà continuare a goderne¹⁷.

31. Se egli abbandona per un anno e ritorna, il campo, l'orto e la casa gli dovranno esser restituiti, ed egli dovrà assumerli di nuovo.

32. Se un negoziante riscatta un ufficiale od un soldato che è stato fatto prigioniero sul cammino del re, e lo riporta al suo villaggio, se nella sua casa v'è da riscattarlo, egli dovrà riscattarsi; se nella sua casa non v'è da riscattarlo, egli dovrà esser liberato dal tempio del suo villaggio; se nel tempio del suo villaggio non v'è da riscattarlo, dovrà riscattarlo la corte. Il suo campo, l'orto e la casa non dovranno essere dati pel suo riscatto.

33. Se un o un (ufficiali superiori)¹⁸ si sottrae al servizio (diserta)¹⁹ e pone un mercenario qual cambio pel cammino del re e questi parte, quel o dovrà essere ucciso.

34. Se un o un (gli stessi ufficiali superiori) porta via la proprietà di un ufficiale, danneggia l'ufficiale, dà

¹⁶ From the beginning of his business (JOHNS).

¹⁷ Sempre conforme il JOHNS: «Colui che li ha presi e ha condotto gli affari dovrà condurli ancora».

¹⁸ Un governatore o un magistrato (JOHNS). E così appresso.

¹⁹ Prende per sé gli nomini della leva (!) o invia un mercenario, ecc. (JOHNS).

l'ufficiale a lavorare per mercede, dona (?) l'ufficiale in un processo a un potente, porta via il dono che il re ha dato all'ufficiale, il o il dovranno essere uccisi²⁰.

35. Se alcuno compera dall'ufficiale²¹ buoi o pecore, che il re ha dato a questo, perde il suo denaro.

36. Il campo, l'orto e la casa di un ufficiale, gregario o vassallo²², non può essere venduto.

37. Se alcuno compera il campo, l'orto o la casa di un ufficiale, di un gregario di un vassallo, la sua tavola del contratto di vendita è rotta, ed egli perde il suo danaro; il campo, l'orto e la casa tornano al padrone.

38. Un ufficiale, gregario o vassallo non può obbligare per iscritto né dare in pagamento di obbligazione alla propria moglie o alla figlia il campo, l'orto e la casa del suo beneficio.

39. Il campo, l'orto e la casa, che egli ha comperato e possiede (come sua proprietà) possono essere obbligati per iscritto e dati in pagamento di obbligazione alla propria moglie e alla figlia.

40. Egli può vendere a un negoziante o altro

²⁰ Se un governatore o un magistrato s'è impadronito della proprietà d'un gregario, ha depredato un gregario, ha dato un gregario in locazione, ha derubato il gregario in un processo con prepotenza, ha preso il dono che il re ha dato al gregario, questo governatore o magistrato dovrà essere ucciso (JOHNS).

²¹ Dalle mani del gregario (From the hand of the ganger) (JOHNS).

²² Zinspflichtig (WILCKEN). Tributary (JOHNS). Nel testo: *nas bilti*, obbligato a tributo.

funzionario dello Stato²³ il suo campo, l'orto e la casa. Il compratore riceve in godimento il campo, l'orto e la casa che egli ha comperato.

41. Se alcuno ha cinto di siepi il campo²⁴, l'orto e la casa di un ufficiale, di un gregario o di un vassallo e fornito i pali all'uopo, se l'ufficiale²⁵, il gregario o il vassallo ritorna nel campo, nell'orto o nella casa, dovrà tenere come sua proprietà i pali²⁶ che gli sono dati.

²³ Chi ha fatto voto, negoziante o residente forestiero (A votary merchant or foreign sojourner!) può vendere, ecc. (JOHNS).

²⁴ Conchiuso una permuta col campo, ecc. (JOHNS).

²⁵ Dato oggetti in cambio, l'ufficiale (constable), ritornerà terrà, ecc. (JOHNS).

²⁶ The exchanges (JOHNS).

IV. – Locazioni e regime in generale dei fondi rustici. Mutui, locazione di case, dazione in pagamento.

42. Se alcuno ha preso a coltivare un campo e sul campo non ha fatto crescere frumento, egli dovrà esser convinto che non ha fatto lavori sul campo e dovrà fornire al proprietario del campo quanto frumento è presso il vicino.

43. Se egli non coltiva il campo e lo ha lasciato in abbandono, egli dovrà dare al proprietario del campo quanto frumento è presso il vicino, e dovrà zappare ed erpicare il campo, che egli ha lasciato giacere incolto, e restituirlo al proprietario.

44. Se alcuno si obbliga di mettere a cultura entro tre anni un campo che giace incolto, ma è pigro²⁷ e non mette il campo a coltura, egli dovrà nel quarto anno zappare, erpicare e coltivare il campo incolto e restituirlo al proprietario e per ogni dieci *gan* (misura di superficie) imputare dieci *gur* (misura di volume) di frumento²⁸.

45. Se alcuno dà il suo campo a coltivare dietro una rendita (fissa) e riceve la rendita del suo campo²⁹, ma

²⁷ Lo lascia in abbandono (JOHNS).

²⁸ 10 *gur* di frumento per *gan* (JOHNS).

²⁹ Ha ricevuto il prodotto del suo campo (JOHNS).

sopravviene un uragano e distrugge la raccolta³⁰, il danno ricade sul coltivatore.

46. Se egli non riceve la rendita del suo campo³¹, ma lo dà per la terza o quarta parte, il frumento che è sul campo dovrà essere diviso secondo le parti tra il coltivatore e il proprietario.

47. Se il coltivatore, perché nel primo anno non ha piantato la sua stanza³², ha dato a coltivare il campo, il proprietario non dovrà fargliene colpa; il suo campo è stato coltivato e alla raccolta egli riceve il frumento secondo il suo contratto.

48. Se alcuno ha un debito a interesse e un uragano devasta il suo campo, o distrugge la raccolta, o per difetto di acqua non cresce il frumento sul campo, egli non dovrà in questo anno dar frumento al creditore, dovrà ammolire³³ la sua tavola di obbligazione e non pagare interessi per questo anno.

49. Se alcuno prende danaro da un negoziante e concede al negoziante un terreno coltivo di frumento o di sesamo, commettendogli di coltivare il campo, raccogliere il frumento o il sesamo che vi crescono e prenderlo per sé, se quindi il coltivatore semina sul campo frumento o sesamo,

³⁰ E dipoi un uragano devasta il suo campo o distrugge la raccolta (JOHNS). Cfr. art. 48, ove le traduzioni concordano.

³¹ Non ha ricevuto il prodotto del suo campo (JOHNS). Anche SCHEIL distingue secondoché il locatore sia stato già pagato o meno.

³² Non ha guadagnato di che sostentarsi (?) (WILCKEN).

³³ He shall alter his tablet (JOHNS). – Non è reso il simbolo dell'ammollire la tavoletta nell'acqua.

alla raccolta il proprietario del campo dovrà ricevere il frumento o il sesamo che sono sul campo e dare al negoziante frumento per il danaro che dal negoziante ha ricevuto, per gli interessi e la dimora³⁴ del coltivatore.

50. Se egli dà un campo coltivo (di frumento) o un campo coltivo di sesamo, il proprietario del campo dovrà ricevere il frumento o il sesamo che sono sul campo e restituire al negoziante il danaro con gli interessi.

51. Se egli non ha danaro da rendere, egli dovrà dare al negoziante (frumento o) sesamo per l'ammontare del danaro³⁵ che ha ricevuto dal negoziante e gli interessi conforme al tasso regio.

52. Se il coltivatore non ha seminato sul campo frumento o sesamo, il suo contratto non è indebolito³⁶.

53. Se alcuno è pigro nel tenere in buon ordine la propria diga e non la tiene in ordine, e in conseguenza si produce una fenditura nella sua diga, e le campagne del villaggio sono inondate di acqua, colui nella cui diga si è prodotta la fenditura dovrà risarcire il frumento che egli ha fatto perdere.

54. Se egli non può risarcire il frumento, egli dovrà esser venduto per danaro insieme con le sue sostanze, e gli agricoltori, il cui frumento è stato distrutto dall'inondazione, divideranno.

³⁴ Il sostentamento (WILCKEN).

³⁵ Dovrà dare al negoziante sesamo conforme al prezzo di mercato per il danaro (JOHNS).

³⁶ He shall not alter his bonds (JOHNS).

55. Se alcuno apre il suo serbatoio di acqua per irrigare, ma è negligente, e l'acqua inonda il campo del suo vicino, egli dovrà retribuire il frumento conforme al prodotto del vicino.

56. Se alcuno lascia passare l'acqua, e l'acqua inonda le colture del vicino, egli dovrà corrispondergli per ogni dieci *gan* (misura di superficie) dieci *gur* (misura di volume) di frumento³⁷.

57. Se un pastore non chiede il permesso del proprietario del campo per far pascolare l'erbe alle pecore³⁸, e senza il consenso del proprietario fa pascolare le pecore nel campo, il proprietario dovrà mietere i suoi campi, e il pastore che senza permesso del proprietario ha fatto pascere le pecore nel campo dovrà, in soprappiù, pagare al proprietario venti *gur* (misura di volume) di frumento per ogni dieci *gan* (misura di superficie).

58. Se, dopoché le pecore hanno lasciate le campagne del villaggio e occupato il recinto generale alla porta³⁹ della città, un pastore lascia ancora le pecore sul campo, e le fa pascere il campo, questo pastore dovrà tenere il campo che egli ha fatto pascolare, e alla raccolta dovrà corrispondere al proprietario del campo per ogni dieci *gan* (misura di superficie) sessanta *gur* (misura di volume).

59. Se alcuno, senza saputa del proprietario dell'orto, taglia legna (un albero) nell'orto di altri, dovrà pagare una

³⁷ 10 *gur* di frumento per *gan* (JOHNS). E così appresso.

³⁸ Bestiame minuto (WILCKEN). E così in seguito contro SCHEIL (montone) e JOHNS (sheep).

³⁹ Tutto il gregge ha passato la porta (JOHNS).

mezza mina.

60. Se alcuno rimette a un ortolano un campo per piantarlo ad orto, e questi pianta l'orto e lo coltiva per quattro anni, nel quinto anno proprietario ed ortolano dovranno dividere tra di loro, e il proprietario dell'orto si prenderà la sua parte.

61. Se l'ortolano, non conduce a termine la piantagione del campo, e lascia una parte incolta, gli si dovrà assegnare questa nella sua parte.

62. Se egli non riduce ad orto il campo che gli è stato rimesso, se è campo di spighe, l'ortolano dovrà imputare al proprietario il prodotto del campo per gli anni in cui esso rimane incolto in misura conforme al podere del vicino, ridurre il campo coltivabile e restituirlo al proprietario.

63. Se egli riduce una terra incolta a campo coltivo e la restituisce al proprietario, egli dovrà imputare per ogni anno⁴⁰ dieci *gur* (misura di volume) di frumento per ogni dieci *gan* (misura di superficie).

64. Se alcuno dà a lavorare l'orto a un ortolano, l'ortolano per il tempo che tiene in affitto l'orto dovrà dare al proprietario due parti del prodotto dell'orto e tenere per sé la terza parte.

65. Se l'ortolano non lavora l'orto ed il prodotto diminuisce, l'ortolano dovrà calcolare il prodotto alla stregua del fondo vicino.

⁴⁰ Per *un* (solo) anno (WILCKEN).

(Lacuna di cinque colonne: lo Scheil calcola trentacinque paragrafi).

Appartengono alla lacuna i seguenti paragrafi desunti dalla biblioteca di *Assurbanipal*:

1.º Se alcuno prende danaro da un negoziante e gli dà un orto di datteri e gli dice: «i datteri che sono nel mio orto prendili per il danaro», ma il negoziante non acconsente, allora il proprietario dovrà prendere i datteri che sono nell'orto, corrispondere al negoziante i danari e gli interessi secondo il tenore della sua obbligazione; i datteri eccedenti che sono nel giardino dovrà prenderli il proprietario.

2.º Se un inquilino paga al padrone di casa l'intero ammontare del suo affitto per un anno, e il proprietario prima ancora che sia decorso il termine di affitto ordina all'inquilino di sloggiare, il proprietario, perché ha ordinato all'inquilino di sloggiare dalla sua casa prima che sia decorso il termine, della somma che l'inquilino gli ha dato (dovrà restituire una congrua porzione).

3.º Se alcuno deve frumento o danaro e non ha frumento o danaro con cui pagare, ma possiede altri beni, egli dovrà portare dinanzi agli anziani ciò che è a sua disposizione e darlo al negoziante. Questi deve accettare senza eccezione.

V. – Rapporti tra negozianti e commissionari.

100.gl'interessi del danaro nella misura della somma ricevuta, dovrà rimettere un'obbligazione per iscritto e pagare il negoziante nel giorno della scadenza.

101. Se nel luogo dove è andato non conchiude affari, il commissionario dovrà lasciare intatto il danaro che ha ricevuto e restituirlo al negoziante.

102. Se un negoziante ha prestato danaro a un commissionario per le sue imprese⁴¹, ed egli nel luogo dove si reca subisce un danno, dovrà risarcire il capitale al negoziante.

103. Se durante il viaggio il nemico gli porta via qualche cosa di ciò che egli reca con sé, il commissionario dovrà giurare nel nome di Dio, e andar libero.

104. Se un negoziante affida ad un commissionario per lo spaccio frumento, lana, olio od altra merce, il commissionario dovrà fare una scrittura sull'importo e rimborsare il negoziante. Egli dovrà allora ricevere la quietanza del denaro che dà al mercante.

105. Se il commissionario è negligente e non ritira la quietanza sulla somma che egli ha dato al negoziante, non potrà riavere la somma che non è quietanzata.

⁴¹ As a favour (JOHNS).

106. Se il commissionario prende denaro dal negoziante ed ha contestazione col suo negoziante, questo dovrà davanti a Dio ed agli anziani convincere il commissionario del denaro portato via, e questi dovrà dare tre volte il denaro che ha ricevuto.

107. Se il negoziante inganna il commissionario poiché questi ha restituito tuttociò che il negoziante gli aveva dato, ma il negoziante contesta ciò che il commissionario gli ha restituito, il commissionario davanti a Dio e agli anziani dovrà convincere il negoziante, e questi, per avere contestato al commissionario ciò che ha ricevuto, dovrà dare sei volte tanto.

VI. – Regolamento delle bettole (ostesse preposte, polizia, pene e tariffe).

108. Se un'ostessa non accetta frumento qual prezzo delle bevande, a gran peso, ma prende argento⁴², e il prezzo della bevanda è minore che non quello del frumento, dovrà esser convinta di questo, e gettata in acqua.

109. Se nella casa di un'ostessa si radunano congiurati, e questi congiurati non vengono arrestati e consegnati alla corte, l'ostessa dovrà essere uccisa.

110. Se una sorella di Dio (*ni-nan*) che non abita colle fanciulle (donna consacrata, che non può maritarsi)⁴³ apre una bettola o entra in una bettola per bere, questa donna dovrà essere arsa.

111. Se una ostessa fornisce sessanta *ka* di bevande *usakani* a dovrà ricevere al tempo della messe cinquanta *ka*⁴⁴, di frumento.

⁴² Non riceve frumento in prezzo delle bevande, bensì riceve denaro *a gran peso* (JOHNS).

⁴³ A votary, a lady who is not living in the convent (JOHNS). Une pretresse, qui ne demeure pas en cellule (SCHEIL).

⁴⁴ Di ottima birra al tempo della messe per sete, dovrà ricevere 50 *ka* etc. (JOHNS).

VII. – Obbligazioni (contratti di trasporto, mutui), procedura esecutiva e servitù per debiti.

112. Se alcuno è in viaggio e confida ad un altro argento, oro, pietre preziose o altri beni manuali (mobili) e li fa trasportare da lui, e questi non rimette al luogo di destinazione tuttociò che deve trasportare, ma se l'appropria, si dovrà convincere quest'uomo che non ha rimesso ciò che doveva trasportare, ed egli dovrà dare al proprietario della spedizione cinque volte ciò che gli era stato dato.

113. Se alcuno ha verso di un altro un credito di grano o argento, e senza saputa del proprietario prende grano dal magazzino o dal granaio, egli dovrà esser convinto in giudizio di avere tolto senza saputa del proprietario grano dal magazzino o dal granaio, e dovrà restituire il grano che egli ha preso, e tuttociò che egli ha in qualunque modo dato è perduto per lui.

114. Se alcuno non ha da esigere grano e argento da un altro e fa l'esecuzione, per ogni esecuzione egli dovrà pagargli un terzo di mina,

115. Se alcuno ha verso di un altro un credito di grano o denaro e fa l'esecuzione, e il detenuto nella casa d'arresto muore di morte naturale, non v'è luogo a penale.

116. Se il detenuto nella casa d'arresto muore di percosse o mali trattamenti, il padrone del prigioniero dovrà

convincere il suo negoziante (amministratore) avanti al tribunale; se egli era un nato libero⁴⁵ si dovrà uccidere il figlio del negoziante, se era uno schiavo dovrà pagare un terzo di mina e perdere tuttociò che egli ha dato.

117. Se alcuno ha un debito scaduto e vende per argento la moglie, il figlio e la figlia o li concede a scontar col lavoro il debito, costoro dovranno lavorare tre anni nella casa del loro compratore o del signore, nel quarto anno egli dovrà liberarli.

118. Se egli concede uno schiavo o una schiava a lavorare per debiti e il negoziante li concede alla sua volta, li vende per argento, non v'è luogo a opposizione.

119. Se alcuno ha un debito scaduto, e vende per argento la sua schiava che gli ha partorito figliuoli, il padrone della schiava dovrà rendere l'argento che il negoziante ha pagato e riscattare la sua schiava.

⁴⁵ Il figlio di un uomo libero (JOHNS). E così in seguito.

VIII. – Contratti di deposito.

120. Se alcuno deposita il suo frumento nella casa di un altro, e nel mucchio di frumento si produce un danno, o il proprietario della casa apre il granaio e sottrae il frumento o contesta infine che nella sua casa sia stato depositato il frumento, il proprietario del frumento dovrà dinanzi a Dio perseguire il suo frumento, e il proprietario della casa dovrà restituire il frumento che egli ha preso senza diminuzione al suo proprietario.

121. Se alcuno deposita frumento nella casa di un altro, egli dovrà dargli come fitto di magazzino cinque *ka* di frumento per ogni *gur* di frumento all'anno.

122. Se alcuno dà in deposito ad un altro argento, oro od altri oggetti, egli dovrà mostrare a un testimonio tuttociò che dà, concludere il suo contratto e quindi consegnare in deposito.

123. Se alcuno dà in deposito senza testimonio o contratto e nel luogo in cui è stata fatta la consegna si nega, non v'è azione.

124. Se alcuno rimette a un altro in deposito argento, oro od altri oggetti dinanzi a testimonio, e quegli lo nega, lo si dovrà convincere in giudizio, ed egli dovrà restituire senza diminuzione tutto ciò che ha negato.

125. Se alcuno dà in deposito la sua sostanza e quivi

per effrazione o rapina⁴⁶ la sua sostanza va perduta con quella del proprietario della casa, il proprietario della casa, che sopporta il peso della negligenza dovrà risarcire tuttociò che gli è stato consegnato in deposito e che egli ha lasciato perdere. Ma il proprietario della casa potrà perseguire le sue sostanze perdute e riprenderle dal ladro.

126. Se alcuno, il quale non ha perduto i suoi beni, dice di averli perduti, e sostiene⁴⁷ falsamente il suo danno, se egli intenta azione pei suoi beni, nonostante non siano andati perduti, e pel danno subito dinanzi a Dio, gli si dovrà risarcire tuttociò che pretende per il suo danno.

⁴⁶ Ribellione (JOHNS).

⁴⁷ Esagera (JOHNS).

IX. – Ingiuria e diffamazione.

127. Se alcuno stende il dito (offende) contro una donna consacrata o la moglie di un uomo libero e non riesce nella prova, si dovrà trascinare questo uomo dinanzi al giudice e tosare la sua fronte⁴⁸.

⁴⁸ Brand his forehead (JOHNS). Seine Stirn marken (WILCKEN). – Però così nell'India, come presso gli Ebrei, la fronte rasa era segno d'Infamia: per un bramano la tonsura equivale alla pena capitale.

X. – Matrimonio e famiglia, delitti contro l'ordine della famiglia, contributi e donazioni nuziali, successione.

128. Se alcuno prende una moglie, ma non conchiude un contratto con essa, questa donna non è moglie.

129. Se la moglie di alcuno è colta a giacere con un altro, si dovrà legarli e gettarli nell'acqua, salvoché il marito della donna non perdoni alla sua donna, e il re al suo schiavo.

130. Se alcuno viola la moglie di un altro, che non ha ancora conosciuto un uomo e vive ancora nella casa del padre, e giace con lei ed è sorpreso, quest'uomo dovrà essere ucciso, la donna andrà assolta.

131. Se la moglie di un uomo libero è accusata dal proprio marito, ma non è sorpresa a giacere con un altro, essa dovrà giurare nel nome di Dio, e tornare nella sua casa.

132. Se contro la moglie di un uomo libero è steso il dito (proferita offesa) a cagione di un altro uomo, ma essa non è scoperta a giacere con un altro, essa dovrà saltare nel fiume per suo marito (cfr. giudizio di Dio art. 2).

133. Se alcuno è fatto prigioniero e nella sua casa v'è di che sostentarsi, ma la moglie abbandona la sua casa e va in un'altra casa; perché quella moglie non ha custodito la sua

casa⁴⁹ ed è andata in un'altra casa, dovrà esser giudizialmente convinta e gittata in acqua.

134. Se alcuno è fatto prigioniero di guerra e nella sua casa non v'è di che sostentarsi, e sua moglie va in un'altra casa, questa donna dovrà essere assolta.

135. Se alcuno è fatto prigioniero di guerra e nella sua casa non v'è di che sostentarsi, e sua moglie va in un'altra casa e partorisce figli, se più tardi il marito ritorna e rientra in patria, questa donna dovrà ritornare al marito, ma i figli dovranno seguire il padre loro.

136. Se alcuno abbandona la patria e fugge, e di poi la moglie va in un'altra casa, se quegli ritorna e vuol riprendere la moglie; perché egli si è separato dalla patria ed è fuggito, la moglie del fuggiasco non dovrà ritornare al marito.

137. Se alcuno si propone di ripudiare una concubina che gli ha partorito figli, o una moglie che gli ha donato dei figli, egli dovrà restituire a quella donna il suo donativo (*sheriktu*) e darle una quota in usufrutto sul campo, sull'orto e sui beni, affinché essa allevi i figliuoli. Se essa ha allevato i suoi figliuoli, le dovrà esser dato su tutta la sostanza che i suoi figliuoli ricevono una quota pari a quella dell'uno dei figli. Essa può sposare l'uomo del suo cuore.

138. Se alcuno ripudia la moglie che non gli ha partorito figli, egli dovrà darle l'importo del dono nuziale (*tirchatu*) e restituirle il donativo che essa ha portato seco dalla casa di suo padre e così mandarla via.

139. Se non vi era un dono nuziale, egli dovrà darle una

⁴⁹ Her body (JOHNS).

mina come donativo di ripudio.

140. Se egli è un liberto dovrà darle un terzo di mina.

141. Se la moglie di alcuno, che abita nella casa del marito, si propone di abbandonarla e si conduce con leggerezza⁵⁰ dissipa la sua casa, trascura⁵¹ il marito ed è convinta in giudizio, se il marito pronuncia il suo ripudio, egli la manderà per la sua via né dovrà darle nulla come donativo di ripudio. Se il marito non vuol ripudiarla e prende un'altra donna, quella dovrà restare come serve nella casa di suo marito.

142. Se una donna litiga col marito e dichiara: tu non hai commercio con me, dovranno esser prodotte le prove del suo pregiudizio⁵², se essa è innocente⁵³ e non v'è difetto da parte sua e il marito va fuori e la trascura molto, questa donna non è in colpa, essa dovrà prendere il suo donativo e tornare nella casa di suo padre.

143. Se essa non è innocente, se va fuori, dissipa la sua casa, trascura il marito, si dovrà gittare questa donna nell'acqua.

144. Se alcuno prende una donna⁵⁴, e questa donna dà

⁵⁰ Si abbandona a spese disordinate (WILCKEN).

⁵¹ Ruina (SCHEIL). Spregia – belittle – (JOHNS). Così pure art. 142 e 143.

⁵² Se una donna odia suo marito e dichiara: tu non avrai commercio con me, si dovrà investigare nel suo passato qual è la sua pecca. (JOHNS).

⁵³ Economa (JOHNS). E così appresso (art. seguente).

⁵⁴ Ha sposato una donna votata (JOHNS)! E così appresso (art. 145 e 146). In questa interpretazione la sostituzione di una schiava sarebbe

al marito una serva e ha figli, ma il marito pensa di prendersi una concubina, non gli si dovrà concedere, ed egli non dovrà prendersi una concubina.

145. Se alcuno prende una donna ed essa non gli dona figli, ed egli pensa di prendersi una concubina, se egli prende una concubina e la porta nella sua casa, questa concubina non dovrà essere uguagliata alla moglie.

146. Se alcuno prende una donna e questa donna dà al marito una serva per moglie, ed essa gli partorisce figli, ma poi questa serva rivaleggia con la sua padrona, perché essa ha partorito figli, non dovrà la sua padrona⁵⁵ venderla per denaro, essa dovrà ridurla in schiavitù⁵⁶ e annoverarla tra le serve. (Circa la schiava data dalla padrona al marito per concepire, che poi rivaleggia con la padrona per aver concepito, cfr. Hagar e Sarai, *Gen.* cap. 16, in ispecie 16,4: «At illa concepisce se videns despexit dominam suam». Per la legge babilonese l'espulsione di Hagar e Ismaele non parrebbe tuttavia lecita. Il donar la schiava al marito per concepire è poi di prammatica nella Bibbia).

147. Se essa non ha partorito figli, la sua padrona potrà venderla per danaro.

148. Se alcuno prende una donna, e questa è colta da malattia, (climacterium?), se egli allora pensa di prenderne una seconda, egli non dovrà ripudiare la moglie che è stata presa da malattia, ma dovrà ritenerla nella casa che egli ha

ammessa per le sole donne consacrate.

⁵⁵ Così JOHNS. – Il suo padrone (WILCKEN). Cfr. però art. seguente.

⁵⁶ Imprimerle un marchio in fronte.

costruita e mantenerla finché vive.

149. Se questa donna non vuol continuare ad abitare nella casa di suo marito, egli dovrà renderle il donativo che essa ha recato dalla casa paterna, ed essa potrà andarsene.

150. Se alcuno dona alla moglie campo, orto, casa e beni⁵⁷ e le rilascia un atto scritto, dopo la morte del marito i suoi figliuoli non dovranno elevare contestazioni⁵⁸; la madre può legare ciò che le è stato lasciato a uno dei suoi figliuoli che essa predilige, né dovrà dar nulla ai fratelli.

151. Se una donna che vive nella casa di un uomo ha obbligato suo marito a non permettere l'esecuzione di un creditore contro di lei, e si è fatta rilasciare un atto; se quell'uomo prima di prender moglie aveva un debito, il creditore non si può rivolgere contro la donna. Ma se la donna prima di venire nella casa del marito aveva un debito, il creditore non può fare atti esecutivi contro il marito.

152. Se dopoché la donna è venuta nella casa del marito entrambi hanno un debito, dovranno entrambi pagare il negoziante.

153. Se la moglie di un uomo libero ha fatto uccidere suo marito per cagione di un altro, la si dovrà conficcare ad un palo⁵⁹.

154. Se alcuno conosce la propria figlia, dovrà essere espulso dalla terra.

155. Se alcuno impegna una fanciulla a suo figlio, e suo

⁵⁷ *O beni* (JOHNS).

⁵⁸ *Se i suoi figliuoli non elevano pretese* (WILCKEN).

⁵⁹ *Impiccare* (SCHEIL).

figlio ha commercio con essa, ma quegli di poi si giace con lei, ed è colto, dovrà essere legato e gettato nell'acqua.

156. Se alcuno impegna una fanciulla a suo figlio, e suo figlio non la conosce, se di poi egli si giace con lei, dovrà pagarle una mezza mina e risarcirle tuttociò che essa ha recato dalla casa paterna. Essa potrà sposare l'uomo del suo cuore.

157. Se alcuno dopo suo padre si giace con sua madre, si dovrà bruciarli entrambi.

158. Se alcuno dopo suo padre è sorpreso presso la sua moglie principale⁶⁰, la quale ha partorito figli, dovrà esser espulso dalla casa di suo padre.

159. Se alcuno, che ha fatto portare beni mobili⁶¹ nella casa di suo suocero e dato il dono nuziale, volge lo sguardo a un'altra donna e dice al suocero: io non voglio più prendere tua figlia, il padre della fanciulla potrà ritenere tuttociò che egli ha portato.

160. Se alcuno ha portato beni mobili nella casa di suo suocero, e pagato il donativo nuziale, se poi il padre della fanciulla dice: io non voglio più darti mia figlia, egli dovrà restituire senza diminuzione tuttociò che gli è stato rimesso.

161. Se alcuno ha portato beni mobili nella casa di suo suocero e pagato il donativo nuziale, se di poi il suo amico lo calunnia e il suocero dice al novello sposo: tu non sposerai mia figlia, egli dovrà restituire senza diminuzione tuttociò che gli è stato rimesso, e l'amico non dovrà sposare la sua

⁶⁰ Presso colei che l'ha allevato (JOHNS).

⁶¹ Un dono (JOHNS). E così appresso (art. 160 e 161).

donna.

162. Se alcuno prende una donna ed essa gli partorisce figli, se di poi quella donna muore, suo padre non dovrà avanzare pretese sul suo donativo, questo appartiene ai figliuoli.

163. Se alcuno prende una donna ed essa non gli dona figli, se poi quella donna muore e il suocero gli restituisce il dono nuziale che egli ha pagato alla casa del suocero, il marito non dovrà elevare pretesa sul donativo di quella donna, esso appartiene alla casa paterna.

164. Se il suocero non gli restituisce il dono nuziale, egli dovrà dedurre dal donativo l'importo del dono nuziale, e restituire quindi il donativo alla casa paterna di lei.

165. Se alcuno dona al figlio che predilige campo, orto e casa, e stende su di ciò un atto, se più tardi il padre muore e i fratelli dividono, essi dovranno dargli il dono del padre, ed egli potrà prenderlo; all'infuori di ciò si dovranno dividere tra di loro i beni paterni.

166. Se alcuno procura moglie per i figli che egli ha, ma non procura moglie al figlio impubere e di poi il padre muore, se i fratelli dividono dovranno assegnare al loro fratello impubere, che non ha ancora avuto moglie, oltre alla sua quota, il danaro per la donazione nuziale e procurargli una moglie.

167. Se alcuno prende una donna e questa gli partorisce figli, se questa donna muore ed egli dopo di lei prende una seconda donna e questa gli partorisce figli, se di poi il padre muore, i figliuoli non dovranno dividere secondo le madri;

essi dovranno prendere il donativo delle loro madri, ma dividere i beni paterni tra di loro.

168. Se alcuno vuol rinnegare suo figlio e dichiara al giudice: io voglio rinnegare mio figlio, il giudice dovrà esaminare le sue ragioni, e se il figlio non ha una grave colpa per cui si giustifichi che gli sia rinnegato lo stato di figlio (*aplu*, figlio, *maru*, il rapporto coi genitori), il padre non dovrà rinnegarlo.

169. Se egli ha commesso una grave colpa per cui si giustifica che gli sia rinnegata la qualità di figlio, egli dovrà la prima volta essere perdonato, e se per una seconda volta egli commette una grave colpa, il padre potrà rinnegare al figlio lo stato di figlio.

170. Se ad alcuno sua moglie ha partorito figli, o la sua serva ha partorito figli, e il padre mentre vive dice ai figli che la serva gli ha partorito: «figli miei» e li annovera tra i figli di sua moglie; se di poi il padre muore, i figliuoli della serva e della moglie dovranno dividere insieme la proprietà paterna. Il figlio della moglie ha facoltà di fare le parti e di scegliere.

171. Se però il padre non ha detto in vita ai figli che la serva gli ha partorito: «figli miei», e il padre muore, allora i figli della serva non dovranno dividere con quelli della moglie, ma si dovrà attribuire la libertà alla serva e ai figli, i figli della moglie non dovranno far valere alcuna pretesa di servitù contro quelli della serva; la moglie potrà prendere il suo donativo e la donazione (*nudunu*) che il marito le ha fatto e steso per iscritto in un atto, e restare nell'abitazione di suo marito; finché essa vive essa dovrà goderne, ma non

dovrà venderla per danaro. La sua eredità appartiene ai suoi figli.

172 a). Se il marito non le ha fatto una donazione, si dovrà renderle il suo donativo e della proprietà di suo marito essa dovrà ricevere una quota come un figlio. Se i suoi figli la opprimono per cacciarla dalla casa, il giudice dovrà esaminare la sua posizione, e se i figli sono in colpa, la donna non dovrà lasciare la casa di suo marito.

172 b). Se la donna vuol lasciarla, essa dovrà abbandonare ai suoi figliuoli la donazione che il marito le ha fatta, ma prendere il donativo della sua casa paterna. Essa può quindi sposare l'uomo del suo cuore.

173. Se questa donna là dove si reca partorisce figli al suo secondo marito, e quindi muore, il suo donativo dovrà essere diviso tra i figli anteriori e successivi.

174. Se essa non partorisce al suo secondo marito, dovranno ricevere il suo donativo i figli del suo (primo) sposo.

175. Se uno schiavo della corte, o lo schiavo di un liberto sposa la donna di un uomo libero e genera figli, il padrone dello schiavo non può avanzare pretese di schiavitù sui figli della donna libera.

176. Ma se uno schiavo della corte o lo schiavo di un liberto sposa la figlia di un uomo libero e, dopo di averla sposata, essa con un donativo della casa paterna si reca nella casa di lui, se essi hanno messo su casa, acquistato beni e in seguito quello schiavo muore, la donna nata libera potrà prendere il suo donativo, e tuttociò che il marito ed essa dalla

data dell'accasamento hanno acquistato dovrà esser diviso in due parti: una metà dovrà prenderla il padrone dello schiavo, l'altra la donna libera per i suoi figli. Se la donna libera non aveva un donativo, dovrà dividere tuttociò che il marito ed essa dalla data dell'accasamento hanno acquistato in due parti: una metà dovrà prenderla il padrone dello schiavo, l'altra la donna libera per i suoi figliuoli.

177. Se una vedova, i cui figli sono ancora fanciulli, vuole entrare in un'altra casa, essa non dovrà entrarvi senza saputa del giudice. Se essa entra in un'altra casa, il giudice dovrà verificare l'eredità della casa del suo precedente marito. Appresso si dovrà affidare la casa del suo precedente marito al secondo marito e alla donna stessa in amministrazione, e far stendere un atto su di ciò. Essi dovranno tenere la casa in ordine e allevare i figliuoli e non vendere le masserizie domestiche. Il compratore che compera le masserizie domestiche dei figliuoli della vedova perde il suo danaro e i beni tornano indietro al suo proprietario.

178. Se una donna consacrata (*ninan*) o una meretrice (*amelit zikru*)⁶², alla quale suo padre ha fatto un donativo e steso un atto su di ciò, ma nell'atto steso non ha soggiunto che essa può legare il patrimonio a chi le piace e non le ha lasciato libera disposizione, se di poi il padre muore, i suoi fratelli dovranno ricevere il suo campo e l'orto, e nella misura della sua quota darle frumento, olio e latte, e accontentarla. Se i suoi fratelli non le danno frumento, olio

⁶² Cioè votata alla prostituzione. Prêtresse ou femme publique (SCHEIL). Votary or vowed woman (JOHNS). E così in seguito.

e latte nella misura della sua quota e non la accontentano, si dovrà affidare il campo e l'orto a un fattore che le piaccia, e il suo fattore dovrà mantenerla. Il campo e l'orto e tuttociò che deriva da suo padre dovrà essere tenuto da lei in usufrutto finché vive, ma non dovrà vendere e cedere a nessun altro. La sua quota di figlia appartiene ai suoi fratelli.

179. Se una donna consacrata o una meretrice, alla quale suo padre ha fatto un donativo e steso un atto e soggiunto che essa può alienare a chi le piaccia il suo patrimonio, e le ha lasciata libera disposizione; se di poi il padre muore, allora essa può legare la sua successione a chi le piaccia. I suoi fratelli non possono elevare alcuna pretesa.

180. Se un padre non fa un donativo a sua figlia nubile o meretrice⁶³ e poi muore, essa dovrà prendere dei beni paterni una quota come figlia e goderne finché vive. La sua successione appartiene ai suoi fratelli.

181. Se un padre consacra al Dio una serva del tempio (*kadishtu*) o una vergine del tempio (*nubar*) e non le fa un donativo, se poi il padre muore, essa dovrà ricevere dall'eredità paterna un terzo della sua quota di figlia e fruirne finché vive. La sua eredità appartiene a suoi fratelli.

182. Se un padre non fa un donativo e non stende un atto per la sua figliuola, donna consacrata a *Marduk* di Babilonia, se poi il padre muore, essa dovrà avere assegnata dai suoi fratelli sull'eredità della sua casa paterna un terzo della sua quota di figlia, ma non potrà avere

⁶³ To his daughter a votary, bride, or vowed woman (JOHNS). Seiner Tochter, heirathsfähig oder Buhldirne (WILCKEN).

l'amministrazione (*ilku*)⁶⁴. La donna di *Marduk* può legare la sua successione a chi vuole.

183. Se alcuno fa un donativo alla sua figlia nata da una concubina⁶⁵, e la dà a marito e stende un atto, se poi il padre muore, essa non dovrà ricevere parte veruna sulla eredità paterna.

184. Se alcuno non fa un donativo alla sua figlia nata da una concubina, e non la dà a marito, se poi il padre muore, i suoi fratelli dovranno secondo l'entità del patrimonio paterno farle un dono e darla a marito.

⁶⁴ E non pagherà tassa (Così invece JOHNS).

⁶⁵ A sua figlia, concubina (JOHNS). E così appresso (art. seguente).

XI. – Adozione. Offese ai genitori. Sostituzione d'infante.

185. Se alcuno dà il suo nome a un fanciullo, e lo alleva come figlio, questo adottato (*tarbit*) non potrà venir più richiesto.

186. Se alcuno adotta come figlio un fanciullo e dopoché l'ha adottato egli si rivolta contro il suo padre adottivo e la sua madre, questo adottato dovrà ritornare nella sua casa paterna.

187. Il figlio di un cinedo a servizio della corte (*nersega*) o di una meretrice non può esser più ripetuto.

188. Se il membro di una maestranza (un operaio) prende ad allevare un fanciullo e gl'insegna il suo mestiere, non può più esser ripetuto.

189. Se egli non gli ha insegnato il suo mestiere, l'adottato può ritornare nella sua casa paterna.

190. Se alcuno non tiene tra i suoi figliuoli un fanciullo che ha preso e allevato come figlio, l'adottato può ritornare nella sua casa paterna.

191. Se alcuno che ha preso e allevato un fanciullo come suo figlio, mette su casa e ha figli e vuole rinnegare l'adottato, il figlio adottivo non dovrà andarsene per la sua via. Il padre adottivo gli dovrà dare sul suo patrimonio un

terzo della sua quota di figlio, e allora egli dovrà allontanarsi. Del campo, dell'orto e della casa egli non dovrà dargli nulla.

192. Se il figlio di un cinedo di una meretrice dice al suo padre adottivo o alla madre adottiva: tu non sei mio padre o mia madre, gli si dovrà tagliare la lingua.

193. Se il figlio di un cinedo o di una meretrice aspira⁶⁶ alla sua casa paterna, si allontana dal padre adottivo e dalla madre adottiva e torna alla sua casa paterna, gli si dovranno cavare gli occhi.

194. Se alcuno dà suo figlio a balia, e il figlio muore nelle mani di costei, ma la balia senza saputa del padre o della madre allatta un altro fanciullo, la si dovrà convincere che essa senza saputa del padre e della madre ha allattato un altro fanciullo, e reciderle il seno.

195. Se un figlio percuote suo padre, gli si dovranno mozzare lo mani.

⁶⁶ Conosce (SCHEIL, JOHNS).

XII. – Delitti e pene (lesioni corporali, taglione, indennità e composizione).

196. Se alcuno cava l'occhio a un altro, gli si dovrà cavare l'occhio (Per la pena del taglione – occhio per occhio, dente per dente, ecc. – cfr. i celebri passi della Bibbia: *Es.*, 21, 24-25; *Lev.*, 24, 20; *Deut.*, 19, 21; *Matth.*, 5, 38).

197. Se egli rompe l'osso⁶⁷ a un altro, gli si dovrà rompere l'osso.

198. Se egli cava l'occhio di un liberto o rompe l'osso di un liberto, dovrà pagare una mina.

199. Se egli cava l'occhio di uno schiavo altrui o rompe l'osso di uno schiavo altrui, dovrà pagare la metà del suo prezzo.

200. Se alcuno spezza i denti di un altro di pari condizione, dovrà avere spezzati i suoi denti.

201. Se egli ha spezzato i denti di un liberto, dovrà pagare un terzo di mina.

202. Se alcuno percuote il corpo⁶⁸ di un altro più elevato di lui, lo si dovrà percuotere in pubblico sessanta volte con la verga di pelle di bue.

⁶⁷ Un membro (SCHEIL, JOHNS). E così appresso (art. 198 e 199).

⁶⁸ Cervau (SCHEIL). Strengh (JOHNS). E così appresso (art. 203-205).

203. Se un nato libero (*mar ameli*) percuote il corpo di un nato libero di egual condizione, dovrà pagare una mina.

204. Se un liberto percuote il corpo di un liberto, dovrà pagare dieci sicli.

205. Se lo schiavo di un uomo libero batte il corpo di un uomo libero, gli si dovrà recidere l'orecchio.

206. Se alcuno batte un altro in lite e gli reca una ferita, egli dovrà giurare: io non l'ho battuto scientemente, e pagare il medico. (Cfr. *Es.*, 21, 18-19: «*Si rixati fuerint.... innocens erit qui percusserit, ita tamen ut operas eius et impensas in medicos restituat*»).

207. Se egli muore dal suo colpo, egli dovrà ugualmente giurare, e se era un nato libero dovrà pagare una mezza mina.

208. Se era un liberto, dovrà pagare un terzo di mina.

209. Se alcuno batte una donna libera e la fa abortire, dovrà pagare dieci sicli per il feto (ciò che è nel suo grembo). (Cfr. *Es.*, 21, 22: giudizio arbitrale).

210. Se quella donna muore, si dovrà uccidere la figlia di lui. (Cfr. *Es.*, 21, 23: vita per vita).

211. Se la figlia di un liberto abortisce per il colpo, egli dovrà pagare cinque sicli.

212. Se quella donna muore, egli dovrà pagare una mezza mina.

213. Se egli percuote la serva di alcuno, e questa abortisce, egli dovrà pagare due sicli.

214. Se questa serva muore, egli dovrà pagare un terzo di mina.

XIII. – Medici e veterinarii, architetti e battellieri (mercedi, onorarii e responsabilità), urto di navi.

215. Se un medico cura alcuno di⁶⁹ una grave ferita colla lancetta di bronzo e lo guarisce o se egli apre ad alcuno una piaga (*nagabti*; cavità o fenditura)⁷⁰ colla lancetta di bronzo e l'occhio è salvato, dovrà ricevere dieci sicli.

216. Se era un liberto, egli riceverà cinque sicli.

217. Se era lo schiavo di alcuno, il suo proprietario dovrà dare al medico due sicli.

218. Se un medico cura alcuno di una grave ferita colla lancetta di bronzo e lo uccide, o gli apre una piaga colla lancetta di bronzo e l'occhio è perduto, gli si dovranno mozzare le mani.

219. Se un medico cura lo schiavo di un liberto di una grave ferita colla lancetta di bronzo e lo uccide, dovrà rendere schiavo per schiavo.

220. Se egli ha aperto la sua piaga colla lancetta di bronzo e l'occhio è perduto, dovrà pagare metà del suo prezzo.

221. Se un medico risana l'osso rotto di alcuno, o le

⁶⁹ Fa ad alcuno (WILCKEN). E così appresso.

⁷⁰ Si allude all'operazione delle cateratte? (WILCKEN).

parti molli⁷¹ inferme, il malato dovrà dare al medico cinque sicli.

222. Se era un liberto, dovrà dare tre sicli.

223. Se era uno schiavo, il proprietario dovrà dare al medico due sicli.

224. Se il medico dei buoi e degli asini⁷² cura un bue od un asino di una grave ferita e l'animale risana, il proprietario dovrà dare al medico in mercede un sesto di siclo.

225. Se egli cura il bue o l'asino di una grave ferita e lo uccide, dovrà dare un quarto del suo prezzo al proprietario.

226. Se il tosatore, senza saputa del padrone di uno schiavo, gli imprime il marchio di schiavo inalienabile, si dovrà mozzare le mani a questo tosatore.

227. Se alcuno inganna un tosatore e gli fa imprimere il marchio di uno schiavo inalienabile, si dovrà ucciderlo e seppellirlo nella sua casa. Il tosatore dovrà giurare: io non l'ho segnato scientemente, e andrà assolto.

228. Se un architetto costruisce una casa per taluno e la porta a compimento, egli dovrà ricevere in dono due sicli per ogni *sar* di superficie edificata.

229. Se un architetto costruisce per taluno una casa e non la fa solidamente e la casa che egli ha costruito ruina e colpisce a morte il proprietario, quell'architetto dovrà essere ucciso.

⁷¹ Visceri, budella. La carne del ventre (SCHEIL).

⁷² Delle pecore (JOHNS). E così appresso (art. 225, 244).

230. Se colpisce a morte il figlio del proprietario, dovrà essere ucciso il figlio di quell'architetto.

231. Se uccide uno schiavo di quel proprietario, egli dovrà dare al proprietario della casa schiavo per schiavo.

232. Se distrugge beni, dovrà risarcire tuttociò che ha distrutto, e perché non ha eseguito solidamente la casa da lui costruita, cosicché essa è crollata, egli dovrà rifare del proprio la casa crollata.

233. Se un architetto costruisce per taluno una casa e non l'ha portata a compimento, se le pareti sono viziose, l'architetto dovrà del proprio consolidare le pareti.

234. Se un battelliere costruisce per alcuno un battello⁷³ di sessanta *gur*, gli si dovranno dare *in dono* due sicli.

235. Se un battelliere costruisce per taluno un battello e non lo fa solidamente⁷⁴, se nello stesso anno il battello è spedito e soffre avaria, il battelliere dovrà disfare il battello e rifarlo solidamente⁷⁵ del proprio: il battello solido egli dovrà darlo al proprietario.

236. Se alcuno noleggia il suo battello ad un battelliere e il battelliere è negligente, cola a fondo o fa che si perda il battello, il battelliere dovrà rendere al proprietario battello per battello.

237. Se alcuno noleggia un battelliere e il battello e lo provvede di frumento, vesti (lana?), olio, datteri e ogni altra cosa che ne forma la scorta; se il battelliere è negligente, cola

⁷³ Has navigated a ship (JOHNS). E così appresso (art. seguente).

⁷⁴ Trustworthy (JOHNS).

⁷⁵ Dovrà cambiare questa nave o farla solida (JOHNS).

a fondo il battello e fa che si perda il carico, il battelliere dovrà risarcire il battello che egli ha fatto colare a fondo e tuttociò di cui ha cagionato la perdita.

238. Se un battelliere cola a fondo il battello di taluno, ma lo salva, egli dovrà pagare la metà del suo prezzo.

239. Se alcuno noleggia un battelliere, gli dovrà dare sei *gur* di frumento per anno.

240. Se un battello a remi⁷⁶ investe un battello a vela⁷⁷ e lo manda a picco, il padrone del battello che è stato mandato a picco dovrà chiedere ragione davanti a Dio, il padrone del battello a remi che ha colato a fondo il battello a vela dovrà risarcire il suo battello e tuttociò che andò perduto.

⁷⁶ Così era dubitosamente il WILCKEN: nella I. ediz., battello da carico. – Un battello in cammino (JOHNS).

⁷⁷ Battello da tragitto? (WILCKEN, I. ediz. v. nota precedente). Un battello ancorato (JOHNS).

XIV. – Sequestro, locazioni di animali, lavoratori dei campi, pastori, operai. Danni, furti di arnesi da acqua, schiavi (azione redibitoria, responsabilità per evizione, disciplina).

241. Se alcuno sequestra e fa lavorare un bue, dovrà pagare un terzo di mina.

242. Se alcuno noleggia per un anno un bue da arare, dovrà come mercede quattro *gur* di frumento.

243. Come mercede del bue da soma⁷⁸ tre *gur* di frumento al proprietario.

244. Se alcuno noleggia un bue o un asino e nel campo un leone l'uccide, ciò colpisce il suo proprietario.

245. Se alcuno noleggia un bue e lo fa morire per mali trattamenti o percosse, dovrà risarcire al proprietario bue per bue.

246. Se alcuno noleggia un bue e gli rompe una gamba, gli trincia la pelle cervicale, dovrà risarcire al proprietario bue per bue.

247. Se alcuno noleggia un bue e gli cava un occhio,

⁷⁸ Così SCHEIL. Mucca (milchcow) (JOHNS). Bue da mandria (des Herdenochsen) (WILCKEN).

dovrà dare al proprietario una metà del suo prezzo.

248. Se alcuno noleggia un bue e gli spezza un corno, gli taglia la coda e gli danneggia le parti boccali⁷⁹, dovrà pagare un quarto del suo prezzo.

249. Se alcuno noleggia un bue e Dio lo colpisce ed esso muore, il locatario dovrà giurare nel nome di Dio e andar assolto.

250. Se un bue⁸⁰ nell'andar per istrada (al mercato?) investe alcuno e l'uccide, non v'è ragione di indennizzo (Cfr. *Es.*, 21,28).

251. Se il bue di qualcuno dà cornate e gli si è indicato il suo vizio di dar cornate⁸¹, e nondimeno egli non ha spuntate⁸² le sue corna e rinchiuso⁸³ il bue, e il bue investe un uomo libero e l'uccide, egli dovrà pagare una mezza mina. (*Es.*, 21, 29: cfr. anche 21, 36. La sanzione mosaica è però la morte del proprietario e la lapidazione del bue).

252. Se esso uccide uno schiavo di alcuno, egli dovrà pagare un terzo di mina.

⁷⁹ Fora le narici (JOHNS).

⁸⁰ Un toro furioso (SCHEIL, JOHNS).

⁸¹ Così WILCKEN. Se il bue ha cozzato contro un uomo e nel cozzare ha dato a conoscere il suo difetto (JOHNS). Coup de corne pour coup de corne a révélé son vice (SCHEIL).

⁸² Attorto, fasciato – umwunden – (WILCKEN).

⁸³ Così JOHNS. Impedito, legato (SCHEIL, WILCKEN). La versione compilata ripete il testo biblico (*Es.* 21, 29): «Si bos cornupeta fuerit ab heri et nudios tertius et contestati sunt dominum eius nec recluserit eum (21, 36: et non custodivit eum dominus suus) occideritque virum aut mulierem, etc.»).

253. Se alcuno noleggia un altro per curare il suo campo, gli consegna la semenza, gli affida i buoi, l'obbliga a coltivare il campo⁸⁴, se quegli ruba e prende per sé⁸⁵ frumento o piante, gli si dovranno tagliar le mani.

254. Se egli prende per sé la semenza, non adopera i buoi⁸⁶, dovrà risarcire la somma del frumento da coltivare⁸⁷.

255. Se egli ha dato in locazione i buoi dell'uomo o ruba il grano da semina, non coltiva nulla sul campo, dovrà esser convinto e dovrà pagare per cento *gan*⁸⁸ sessanta *gur* di frumento.

256. Se la sua comunità non paga per lui⁸⁹, lo si dovrà lasciare su quel campo presso gli animali⁹⁰.

257. Se alcuno noleggia un lavoratore di campi (*aksu*)⁹¹, gli dovrà dare annualmente otto *gur* di frumento.

258. Se alcuno noleggia un guardiano di buoi (*sagud*)⁹², sei *gur* di frumento all'anno.

259. Se alcuno ruba dal campo una ruota da acqua

⁸⁴ Gli arreda (i buoi) per la coltivazione del campo (JOHNS).

⁸⁵ E si sequestrano nelle sue mani (SCHEIL, JOHNS).

⁸⁶ Accabile (SCHEIL). Has worn out (JOHNS).

⁸⁷ Perd sa part de fruits (SCHEIL). From the seed wich he has hoed he shall restore (JOHNS).

⁸⁸ Per *gan* (JOHNS).

⁸⁹ S'egli non può pagar l'indennizzo (JOHNS).

⁹⁰ Si dovranno rimuovere i buoi da quel campo (JOHNS). Egli sarà espulso (SCHEIL).

⁹¹ Mietitore (SCHEIL, JOHNS). L'interpretazione dello SCHEIL si fonda sugli ideogrammi.

⁹² Un trebbiatore (SCHEIL). Vedi nota precedente.

(*sakieh*), dovrà dare al proprietario cinque sicli.

260. Se alcuno ruba una secchia per attingere (*shaduf*) o un aratro, dovrà dare tre sicli.

261. Se alcuno noleggia un pastore per pascolare buoi e pecore, gli dovrà dare otto *gur* di frumento all'anno.

262. Se alcuno un bue o una pecora a

263. Se egli è cagione della perdita d'un bue o d'una pecora che gli sono stati dati, dovrà risarcire al proprietario bue per bue, pecora per pecora.

264. Se un pastore cui sono stati consegnati buoi o pecore a pascolare, il quale ha ricevuto la sua mercede secondo i patti ed è stato soddisfatto, scema i buoi o le pecore, rimpicciolisce l'accrescimento naturale, dovrà rimettere le accessioni e il prodotto secondo il tenore della sua convenzione.

265. Se un pastore cui sono stati consegnati buoi e pecore da pascolare, tesse frodi, falsa l'accrescimento naturale del gregge o lo vende per argento⁹³, dovrà esser convinto e risarcire al proprietario dieci volte buoi e pecore.

266. Se nel gregge⁹⁴ si verifica un colpo di Dio o un leone lo uccide, il pastore dovrà purgarsi avanti a Dio, e l'accidente del gregge dovrà essere sopportato dal proprietario.

267. Se il pastore è stato negligente e si verifica un

⁹³ Has falsified and changed their price or had sold them – le vacche e le pecore – (JOHNS).

⁹⁴ Stalla, recinto (WILCKEN). E così appresso.

danno nel gregge, il pastore dovrà risarcire il danno, che egli ha cagionato nel gregge, in buoi o pecore e dare al proprietario.

268. Se alcuno noleggia un bue per trebbiare, la mercede è venti *ka* di frumento.

269. Se alcuno noleggia un asino per trebbiare, la mercede è venti *ka* di frumento.

270. Se alcuno noleggia un animale giovane⁹⁵ per trebbiare, la mercede è dieci *ka* di frumento.

271. Se alcuno noleggia bue, carro e guardiano, dovrà dare cento ottanta *ka* di frumento al giorno.

272. Se alcuno noleggia un carro soltanto, dovrà dare quaranta *ka* di frumento al giorno.

273. Se alcuno noleggia un lavoratore mercenario, gli dovrà dare dal nuovo anno fino al quinto mese sei *se* al giorno; dal sesto mese sino alla fine dell'anno gli dovrà dare cinque *se* al giorno.

274. Se alcuno noleggia un operaio, gli dovrà dare ogni giorno:

cinque *se* di mercede pel,
cinque *se* pel mattonaio⁹⁶,
cinque *se* pel sarto,
..... *se* pel tagliapietre,
..... *se* pel,
..... *se* pel,
quattro *se* pel falegname,

⁹⁵ Un vitello (o una capra?) – JOHNS).

⁹⁶ Pentolaio (WILCKEN).

quattro *se* pel cordaio (?),
..... *se* pel,
..... *se* pel muratore.

275. Se alcuno noleggia un (battello a vela?), dovrà dare sei *se* al giorno di mercede.

276. Se egli noleggia un battello a remi, due *se* e mezzo al giorno.

277. Se alcuno noleggia un battello di sessanta *gur*, dovrà dare un sesto di siclo al giorno di mercede.

278. Se alcuno compera uno schiavo o una schiava, e prima che decorra un mese essi sono colpiti dal male *bennu*, egli dovrà restituirli al venditore, e il compratore ricoverà indietro l'argento che ha pagato.

279. Se alcuno compera uno schiavo o una schiava ed altri avanza pretese su di loro, il venditore è responsabile per l'azione.

280. Se alcuno in paese straniero compera uno schiavo o una schiava di un altro; se torna nella terra e il proprietario riconosce il suo schiavo o la sua schiava, se lo schiavo o la schiava sono nativi del paese, egli dovrà restituirli⁹⁷ senza indennizzo.

281. Se sono nativi di un altro paese, il compratore dovrà dichiarare avanti a Dio il prezzo che egli ha pagato, e il proprietario dovrà dare al negoziante l'argento pagato e ricevere lo schiavo o la schiava.

⁹⁷ Dovrà dar loro la libertà (he shall grant them their freedom)! (JOHNS).

282. Se uno schiavo dice al suo padrone: tu non sei il mio padrone, se viene di ciò convinto, il padrone gli taglierà l'orecchio.